



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "SCOPELLITI-GREEN" RCIC85800C
Scuola dell'Infanzia RCAA858008
Scuola Primaria "Maria Zita" RCEE85801E
Scuola Secondaria di I Grado "Scopelliti-Green" RCMM85801D

Prot. n./data (Vedi segnatura informatica)

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
All'Albo online
Al sito web - Amministrazione trasparente

Oggetto: **Ferie periodo natalizio a.s. 2024/2025**
Informativa Personale Docente e predisposizione Piano ferie Personale ATA

Informativa sulla fruizione delle ferie - Personale Docente supplente a T.D.

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e considerato che, avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche, sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il Personale Docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30 giugno o sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico di riferimento, in merito alla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

A tal proposito si rimanda alle seguenti indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime:

- **L'Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):**
"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".
- **Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):**
"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
- **L'art. 38 del CCNL - Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21:**





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo “SCOPELLITI-GREEN” RCIC85800C

Scuola dell'Infanzia RCAA858008

Scuola Primaria “Maria Zita” RCEE85801E

Scuola Secondaria di I Grado “Scopelliti-Green” RCMM85801D

“Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.

▪ **La Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato:**

“In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella Legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 77389 del 14/09/2012 e prot. n. 94806 del 9/11/2012 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. n. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della Legge n. 228 del 2012¹.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto e secondo la normativa vigente, le ferie per i Sigg. Docenti devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d’ufficio (art. 1, comma 54 della Legge n. 228/2012).

Durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o il periodo estivo), i Docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono, infatti, a disposizione dell’Istituzione Scolastica e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste, infatti, un obbligo di richiesta delle ferie.

La Cassazione, tra l’altro ed in diverse pronunce, ha ribadito che i docenti, anche nei periodi di sospensione, possono svolgere attività funzionali all’insegnamento, come la progettazione didattica, la ricerca, la documentazione o la preparazione delle riunioni. Potrebbe, inoltre, capitare che venga convocata o sia stata programmata una riunione durante il periodo di sospensione delle lezioni. A mero titolo di esempio, è possibile che venga convocato d’urgenza un Consiglio di Classe straordinario: il docente che non ha richiesto le ferie deve presentarsi a scuola.

In considerazione di quanto premesso, **si invitano i Sigg. Docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, Carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate).**

1

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All’articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

2/3





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "SCOPELLITI-GREEN" RCIC85800C

Scuola dell'Infanzia RCAA858008

Scuola Primaria "Maria Zita" RCEE85801E

Scuola Secondaria di I Grado "Scopelliti-Green" RCMM85801D

I Docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.

Rimane inteso che, nel caso di Contratti a T.D. sino al 30 giugno, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile.

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si precisa, altresì, che quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

Predisposizione Piano ferie Personale ATA

Al fine di predisporre un'adeguata ed efficiente organizzazione e copertura del servizio per il periodo di sospensione delle attività didattiche e consentire la tempestiva verifica di compatibilità delle richieste con lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento della scuola anche durante la pausa natalizia, si invita il Personale ATA che intende fruire di ferie e/o recuperi, a presentare domanda entro e non oltre venerdì 13 dicembre 2024, confrontandosi prima anche con i colleghi, rispetto alle reciproche esigenze e necessità, così da evitare tempi più lunghi nell'elaborazione del piano ferie. Nel caso in cui non ci fosse accordo, si procederà all'individuazione d'ufficio in nome delle superiori ragioni del pubblico interesse.

A tal fine si precisa quanto segue:

- l'attività didattica sarà sospesa dal 23/12/2024 al 06/01/2025 compresi e riprenderà regolarmente il giorno 7 gennaio 2025;
- il Decreto di chiusura prefestivi/interfestivi degli Uffici Amministrativi e dei locali scolastici prot. n. 4774 del 10.10.2024, stabilisce che le giornate da giustificare come prefestivi saranno il 24, il 27 ed il 31 dicembre 2024.

Si ricorda che durante il periodo di sospensione dell'attività didattica l'orario di servizio di tutto il Personale ATA sarà il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 7:15 alle ore 14:27

Salvo diverse indicazioni dovute a motivate esigenze, si richiede la presenza di almeno n. 2 Collaboratori Scolastici e n. 2 Assistenti Amministrativi per i giorni in cui gli Uffici di Segreteria saranno aperti.

Il giorno Venerdì 20 dicembre 2024, i Collaboratori Scolastici, a conclusione delle attività scolastiche, avranno cura di garantire la pulizia di aule, servizi igienici, spazi di pertinenza del proprio comparto per ciascun plesso di appartenenza. Inoltre, i vari Plessi, salvo diversa indicazione dovuta a motivate esigenze, rimarranno aperti per il suddetto periodo, al fine di consentire ai Collaboratori Scolastici una pulizia più accurata e approfondita dei reparti, ciascuno di pertinenza del proprio comparto.

Si rammenta, altresì, che eventuali ferie residue relative all'a.s. 2023/2024, dovranno essere fruite entro e non oltre il 30/04/2025, ai sensi dell'art. 13 comma 10 CCNL 2007. Il Personale ATA con contratto a tempo determinato deve fruire delle ferie dell'anno corrente entro il 30/06/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe EBURNEA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93*

